

**COMM. TRIB. PROVINCIALE PAVIA - 302/01/2011**

**FATTO**

Il ricorso è avverso il diniego del rimborso IVA relativo all'anno 2006

In data 26 settembre 2007 la società presentava modello unico in cui si chiedeva il rimborso IVA per euro 2.972

In data 31 dicembre 2006 la società cessava l'attività.

In data 24 marzo 2010<sup>1</sup> veniva presentata istanza di sollecito

In data 6 luglio 2010 il ricorrente riceveva il diniego del rimborso IVA 2006.

Il ricorrente

afferma che è inesatta l'affermazione dell'Agenzia delle entrate secondo cui la dichiarazione annuale recava solo l'importo a credito in quanto nell'unico 2007 il ricorrente avrebbe chiaramente manifestato la propria volontà di ottenere il rimborso IVA come si può rilevare dall'esame del quadro RX in cui il credito IVA è stato chiaramente indicato tra gli importi da rimborso. Cita giurisprudenza che ha affermato che l'indicazione nel modello RX di per sé vale quale istanza di rimborso e l'agenzia deve procedere allo stesso. A carico del contribuente opera solo il termini di prescrizione ordinaria EX ART 2946 CC

L'Agenzia delle Entrate

motiva il rifiuto all'accoglimento dell'istanza di rimborso ai sensi dell'art 21 del D.lgs 546/92 per tardiva presentazione della stessa.

Il termine per la presentazione della richiesta rispetto alla data della dichiarazione dei redditi 27-0907 scadeva il 27-09-09

L'Ufficio contesta la tesi del ricorrente circa l'applicazione dell'art 2946 cc in quanto invece il 2° comma dell'art 21 dlgs 546/92 dispone che l'istanza di rimborso debba essere presentata entro i termini di decadenza previsti dalle singole leggi di imposta.

In assenza di norma specifica come nel caso dell'IVA la domanda di restituzione non può più essere presentata trascorsi 2 anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. La decadenza a differenza della prescrizione, produce l'estinzione del diritto in virtù del fatto oggettivo del decorso del tempo e del mancato esercizio di un diritto entro un termine perentorio. Cita sentenze cassazione.

Le pronunce della Cassazione sono tutte accomunate dalla circostanza che l'art 21 in esame in quanto norma a carattere speciale, è applicabile in tutti quei casi in cui mancano disposizioni specifiche che dispongono l'esercizio di un diritto entro un termine specifico.

Nel caso dell'IVA manca una specifica disciplina dei rimborsi e poichè la restituzione richiesta scaturisce dalla dichiarazione presentata nell'anno 2006 il ricorrente aveva 2 anni di tempo a pena di decadenza dal luglio 2007 per far valere il diritto al rimborso ma l'istanza è stata presentata in data 23-04-2010.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione ritiene che la semplice esposizione del credito IVA nella dichiarazione annuale non sia sufficiente ad integrare una richiesta di rimborso.

In base al disposto dell'art 38 bis DPR 633/72 il contribuente per ottenere il rimborso deve presentare al concessionario una apposita istanza redatta su modello VR dal primo febbraio alla data di scadenza dei termini per la presentazione IVA annuale in tal modo si avvia la relativa istruttoria. Il rimborso del credito NA anche se risulta dalla dichiarazione non è mai automatico. Nel caso in esame non essendo mai stata attivata la procedura di rimborso non trova applicazione il termine di prescrizione decennale di cui all'art 2946cc.

Trova invece applicazione la disposizione di cui all'art 21 del D.Lgs 546/92 che per l'imposta non dovuta fissa in due anni dal pagamento il termine per la richiesta.

Tali termini sono decadenziali e l'istanza di rimborso è stata presentata ben oltre il predetto termine. Vista la controvertibilità delle questioni trattate si ritiene di poter compensare le spese di giudizio.

**Rigetta**

Il ricorso Spese compensate.